

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 11 Data 16 luglio 2024	OGGETTO: Parere sulla proposta di Consiglio comunale ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000"
--------------------------------------	--

La sottoscritta Dr.ssa Michela Fornalè, Revisore dei Conti del Comune di Casale di Scodosia, nominata per il triennio 2023/2025, con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 27/12/2022;

vista la proposta di deliberazione di Consiglio comunale del 11/07/2024 relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

PREMESSA

In data 29/12/2023, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026 (cfr. Verbale n. 6 del 15 dicembre 2023).

In data 29/04/2024 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2023 (cfr. relazione/verbale n. Verbale n. 7 del 8 aprile 2024, determinando un risultato di amministrazione di € 2.040.790,23 così composto:

- fondi accantonati per € 197.116,54;
- fondi vincolati per € 157.201,12;
- fondi destinati agli investimenti per € 89.546,59;
- fondi disponibili per € 1.596.925,98.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 23/02/2024 - variazione n. 1 (parere/verbale n. 2 del 16/01/2024);
- deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29/04/2024 - variazione n. 2 (parere/verbale n. 8 del 22/04/2024);

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D. Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

La Giunta ha effettuato le seguenti variazioni delle dotazioni di cassa, di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d) TUEL:

- deliberazione n° 5 del 23/01/2024;
- deliberazione n° 31 del 07/05/2024;

Il Responsabile dei Servizi economici e finanziari ha operato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-quater TUEL, per le quali non è previsto un parere dell'organo di revisione:

- Determinazione n. 121 del 21/05/2024 - Variazione per applicazione quote vincolate del risultato di amministrazione - Art. 175, comma 5-quater, lett. c), D. Lgs. n. 267/2000;
- Determinazione n. 165 del 03/07/2024 - Variazione di bilancio 2024/2026 per istituzione capitolo delle partite di giro e operazioni conto terzi - Art. 175, comma 5-quater, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000.

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, una quota di avanzo di amministrazione pari a 77.055,68, così composta:

- fondi vincolati per euro 28.055,68;
- fondi disponibili per euro 49.000,00;

In data 11/07/2024 è stata sottoposta al Revisore Unico la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

L'art. 187 TUEL dispone “1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Con nota prot. 5544 in data 04/06/2024 il Responsabile dei Servizi economici e finanziari ha richiesto ai Responsabili dei servizi le seguenti informazioni:

- verifica dell'andamento delle entrate e delle spese correnti con proiezione al 31 dicembre 2024;
- individuazione di minori/maggiori entrate correnti di competenza;
- individuazione minori spese correnti di competenza da impegnare;
- individuazione economie di impegno, di parte corrente e di parte capitale;
- individuazione di maggiori esigenze di spese correnti;
- verifica dell'andamento dei lavori pubblici già finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- individuazione e segnalazione di eventuali debiti fuori bilancio di tutte le fattispecie di cui all'art. 194 TUEL;
- segnalazione di tutte le situazioni che possono pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;

Esaminata la proposta in oggetto e gli atti a corredo dell'operazione emerge che sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare relativi a interventi attivati a seguito degli eventi meteorologici avversi verificatisi nei giorni dal 15/05/2024 al 17/05/2024 che hanno consistito in persistenti precipitazioni piovose con conseguente fenomeno di allagamento che ha interessato quasi nella sua interezza il territorio comunale, rilevando uno stato di pericolo per la popolazione per la presenza sulle strade di numerosi veicoli in panne e, nei giorni successivi, per l'accatastamento di cumuli di rifiuti fangosi insalubri.

L'Organo di revisione prende atto:

- 1) che le spese, nell'importo totale di esecuzione di euro 18.520,09 iva compresa, hanno riguardato:

- lo sgombero dei mezzi in panne presenti sulla sede stradale e la rimozione dell'ammassamento di materiale sulle strade comunali con mezzi specifici allo scopo. Per tale intervento è stata interpellata la ditta Carlassara Gianni con sede legale a Casale di Scodosia in via Pria n. 343 P.IVA 02526860289 e codice fiscale CRLGNN63C10F394Q, per la somma di euro 4.000,00 oltre iva 22%;
 - la rimozione di materiale insalubre accumulato sul deposito temporaneo creatosi in Via Campolongo. Per tale intervento è stata interpellata la ditta S.E.S.A Spa Società Estense Servizi Ambientali S.p.A. con sede legale a Este (PD) in Via Comuna, 5/B P.IVA e codice fiscale 02599280282, per la somma di euro 11.180,40 oltre iva 22%;
- 2) dei verbali di accertamento dei lavori di somma urgenza datati 17/05/2024, acquisiti ai protocolli n. 6399 e 6401 in data 27/06/2024 e altresì della perizia giustificativa di spesa datata 24/05/2024 e registrata con prot. n. 6402 in data 27/06/2024;
 - 3) che l'art. 191 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 prevede: *“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine... “;*
 - 4) che non è stato compiuto l'iter procedurale inerente la somma urgenza previsto dal sopracitato art. 191 comma 3 del Tuel, e che pertanto i suddetti interventi sono riconoscibili come debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000;
 - 5) occorre riconoscere il debito fuori bilancio nella sola misura dell'arricchimento per l'ente, decurtando l'utile d'impresa che, come da giurisprudenza della Corte dei Conti, va calcolato secondo un criterio forfettario pari al 5% per le forniture e i servizi;
 - 6) per effetto dell'applicazione di tale decurtazione la spesa complessiva si determina in euro € 17.594,08;
 - 7) l'ente intende finanziare i suddetti debiti fuori bilancio mediante applicazione di avanzo di amministrazione disponibile, accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, non potendovi far fronte con mezzi ordinari.

Oltre a ciò, i Responsabili dei servizi non hanno segnalato l'esistenza di ulteriori situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

In riferimento al Fondo crediti dubbia esigibilità e fondo contenzioso, si rileva la congruità.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 11/07/2024 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Verificato

- il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessivi € 17.594,08, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) e il ripiano mediante applicazione di avanzo di amministrazione disponibile, accertato in sede di approvazione del rendiconto 2023;
- che risulta quindi complessivamente applicato al bilancio di previsione avanzo di amministrazione dell'esercizio 2023 per euro 94.649,76;
- le risultanze contabili alla data del 03/07/2024 e riportate nella relazione tecnico finanziaria predisposta dal Responsabile dei servizi economici e finanziari;
- il permanere degli equilibri interni di bilancio;
- il permanere degli equilibri della gestione di competenza, di quella in conto residui e di cassa;
- che l'impostazione del bilancio 2024/2026 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime parere favorevole

- sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 con ripiano mediante applicazione di avanzo di amministrazione disponibile dell'esercizio 2023;
- sulla conseguente variazione al bilancio 2024/2026 e.f. 2024 relativa all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per il ripiano dei debiti fuori bilancio di parte corrente, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio.

Letto, confermato, sottoscritto.

Verona li, 16 luglio 2024

Il Revisore dei Conti
Dr.ssa Michela Fornalè

Firmato digitalmente